

25 Luglio.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

Considerando da una parte la necessità urgente di domandare nuovi sacrificj alla Città di Venezia, oltre i tanti altri che le furono imposti finora, per sostenere la sua difesa nella presente guerra dell'indipendenza d'Italia;

Considerando d'altra parte la equità di accordare a questa città il compenso almeno di una utile istituzione da tanto tempo invano implorata sotto il Governo Austriaco, cioè l'istituzione di una Banca, la quale nel medesimo tempo può agevolare il nuovo sacrificio richiesto;

Decreta :

Art. 1. È accordata la istituzione in Venezia di una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti costituita in società anonima, la quale prenderà il nome di Banca di Venezia a norma degli statuti annessi al presente Decreto, che sono approvati.

Art. 2. Un Commissario ed un Vice-Commissario saranno nominati dal Governo per vegliare a che le sue operazioni si mantengano ristrette entro i limiti stabiliti dagli statuti, ed a che siano in ogni parte osservate le norme che i medesimi statuti prescrivono a tutela del pubblico e del privato interesse.

Non sarà valida alcuna deliberazione presa in adunanza generale, o dal Consiglio di Reggenza, senza l'intervento del Commissario, o del Vice-Commissario.

Art. 3. L'amministrazione della Banca sarà tenuta di presentare al Commissario, ed in difetto di questo al Vice-Commissario, in fine di ogni semestre, un quadro di situazione, e dovrà inoltre, all'oggetto di assicurare l'esecuzione del disposto dall'art. 22 dello Statuto sull'ammontare dei biglietti in circolazione, consegnare al Commissario o Vice-Commissario gli stati settimanali, nei quali si trovi enunciato l'ammontare delle somme in contante esistenti in Cassa, quello dei biglietti messi in circolazione, e quello delle partite dovute in conti correnti.

Art. 4. È data facoltà al Commissario o Vice-Commissario di accertarsi, mediante quelle verificazioni ch'egli crederà, della esattezza degli stati settimanali da consegnarsi come sopra.

Art. 5. Nel caso che il Commissario o Vice-Commissario giudicasse che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dagli annessi Statuti, o che per essa non fossero esattamente osservate le regole nei medesimi prescritte, sarà obbligo suo di fare istanza presso gli amministratori della Banca, acciocchè sia rettificato l'operato, ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, egli dovrà sospenderne l'effetto, e riferirne immediatamente al Governo, che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Art. 6. I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero bi-